

COMUNE DI TOANO

C.A.P. 42010 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CORSO TRIESTE, 65



CENTRALINO: 0522 805110
0522 805377

FAX: 0522 805542
MAILBOX: 018150910

COD.FISC. e P. IVA 00444850358
E-MAIL: tributi@comune.toano.re.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.lgs.n.507 del 15.11.1993)

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 18.02.1995
- Divenuto esecutivo a seguito dell'esame da parte del CO.RE.CO. nella seduta del 27.02.1995, prot.957006972
- Trasmesso al Ministero delle Finanze in data 07.07.1995, prot.3107.

SOMMARIO

CAPO 1°: Disposizioni Generali

Art.1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art.2 Ambito di applicazione	pag. 3
Art.3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	pag. 3

CAPO 2°: Piano generale degli impianti

Art.4 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 3
Art.5 Impianti pubblicitari – caratteristiche	pag. 4
Art.6 Impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 4
Art.7 Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	pag. 7
Art.8 Assegnazioni di spazi per le affissioni dirette	pag. 7
Art.9 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	pag. 8
Art.10 Divieti e limitazioni	pag. 8
Art.11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	pag. 9

CAPO 3°: Imposta comunale sulla pubblicità

Art.12 Presupposto dell'imposta	pag. 10
Art.13 Soggetto passivo	pag. 10
Art.14 Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 10
Art.15 Tariffe	pag. 11
Art.16 Affissioni dirette	pag. 11
Art.17 Dichiarazioni	pag. 11
Art.18 Pagamento dell'imposta – riscossione coattiva	pag. 12
Art.19 Rimborsi	pag. 13
Art.20 Riduzioni dell'imposta	pag. 13
Art.21 Esenzione dall'imposta	pag. 13

CAPO 4°: Servizio delle pubbliche affissioni

Art.22 Oggetto	pag. 14
Art.23 Superficie degli impianti	pag. 14
Art.24 Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 14
Art.25 Modalità delle pubbliche affissioni	pag. 15
Art.26 Riduzione del diritto	pag. 16
Art.27 Esenzione dal diritto	pag. 16
Art.28 Pagamento del diritto	pag. 17

CAPO 5°: Disposizioni comunali

Art.29 Sanzioni tributarie ed interessi	pag. 17
Art.30 Sanzioni amministrative	pag. 17
Art.31 Gettito del servizio	pag. 18
Art.32 Funzionario responsabile	pag. 19
Art.33 Norme finali	pag. 19

CAPO 1°: Disposizioni Generali

Art.1: Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lgs.n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art.2: Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto in favore del Comune di Toano nei limiti e secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.n.507 del 15.11.1993.

Art.3: Classificazione del Comune per la definizione delle tariffe

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.n.507 del 15.11.1993, il COMUNE DI TOANO, con una popolazione residente di n.3976 abitanti al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di Statistica, è classificato nella classe V°.

CAPO 2°: Piano generale degli impianti

Art.4: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

a) TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel Piano Generale degli Impianti di cui all'art.5 del presente regolamento.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

* MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

* MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI.

b) QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, fermo restando le disposizioni di cui all'art.5, che segue, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq.85,78.

Art.5: Impianti pubblicitari – caratteristiche

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del titolo II, Capo I del Codice della strada previste dal D.Lgs. 43/92 n.285 così come modificato dal D.Lgs.n.360 del 10.09.1993 ed in particolare dall'art.23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Ai sensi dell'art.23, comma 6, del D.Lgs.n.360 del 10.09.1993, l'Organo Tecnico Comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pub-

blicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Art.6: Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Oggetto

Rientrano tra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale, commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs.n.507 del 15.11.1993 e del Capo III del presente regolamento.

2. Caratteristiche e tipologie degli impianti

a) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100, atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art.47 del D.P.R. n.495 del 16.12.1993, concernenti il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

b) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocati su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali cm 70x100, 100x140, 140x200
- orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140, 370x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle di cui alla lettera "a" supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette a zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali dalla banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100; le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- verticali cm 70x100, 100x140, 140x200
- orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140, 370x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte della tabella destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3. QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

a) La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente art.4; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con l'indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province, dalle Regioni e da altri Enti pubblici (escluse le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art.4/b.

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVENZA ECONOMICA**

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di neocrologi per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art.4/b.

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI**

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art.4/b.

- **IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera "a" viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, di una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art.18, comma 3, del D.Lgs.507 del 1993.

4. IMPIANTI GIA' ISTALLATI – DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

a) Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

b) Con successivo atto deliberativo la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 4/b e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà sentita la Commissione Edilizia, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarle ai quantitativi e destinazioni previste dal presente regolamento.

Fino a quando non risulterà operativo il nuovo Piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti elencati nell'allegato A) del presente regolamento.

Art.7: Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

Il Consiglio Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio. Il Piano ha validità triennale e a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del Piano nel corso della sua vigenza per esigenze del Servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso Piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

L'eventuale Concessionario del Servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del Piano Generale degli Impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze del servizio.

La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano Generale degli Impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art.8: Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n.507 del 1993 verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie prevista dall'art.18, comma 3, del citato del D.Lgs.n.507 del 1993.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo le disposizioni contenute nel precedente art.6; pertanto deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e va' riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spesa del privato richiedente, nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate nel presente regolamento.

Detti spazi, ove del caso, potranno essere affidati in concessione ai privati, mediante la procedura concorsuale della licitazione, previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, se gli impianti sono collocati sul suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni cautelative, con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

E' data facoltà all'Amministrazione d'affidare direttamente al Concessionario del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni anche la gestione di tali spazi.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

Art.9: Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari la fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio Tecnico riceve ed esamina la domanda e provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributi. La suddetta domanda non sostituisce la dichiarazione prevista dall'art.17 del presente Regolamento, che deve essere comunque presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

Art.10: Limitazioni e divieti

È consentita nel territorio comunale la pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art.23 del D.Lgs.n.285 del 30.04.1992, così come modificato dal D.Lgs.n.360 del 10.09.1993 con le seguenti limitazioni:

a) è fatto divieto di esercitare la pubblicità sonora dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente dalle ore 13.00 alle ore 15.00, al fine di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Infatti lo svolgimento della pubblicità fonica è consentita nelle fasce orarie comprese durante tutto il periodo dell'anno:

dalle ore 9.00 alle 12.30

dalle ore 16.30 alle 19.30

Il livello sonoro degli impianti diffusori di pubblicità dovrà essere tale da non arretrare nocumento alla salute pubblica e dovrà comunque rimanere entro i limiti stabiliti in materia dalle norme di legge e regolamenti.

I veicoli autorizzati per la diffusione di pubblicità sonora dovranno mantenere una andatura tale da non creare intralcio alla circolazione; l'impianto diffusore dovrà essere disattivato durante i periodi di sosta del veicolo anche se la stessa sarà dovuta a motivi inerenti alla circolazione. Gli impianti

sonori dovranno altresì essere disattivati qualora vengano incrociati o si giunga nelle vicinanze di cortei funebri, di manifestazioni civili o religiose. I messaggi pubblicitari diffusi dovranno essere tali da non violare le disposizioni previste dalla legge penale e dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

b) è altresì vietata in modo permanente la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto;

c) è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli;

d) la pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;

e) la pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo in prossimità dei luoghi dove si svolgono le stesse. In altre occasioni, e soltanto in casi eccezionali, oltre che essere autorizzata dovrà essere disciplinata;

f) le limitazioni previste al punto a) non si applicano: 1) per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco e per la pubblicità fonica per i candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale, che comunque dovrà essere autorizzata dal Sindaco; 2) per gli impianti sonori fissi durante i periodi di fiera o manifestazioni analoghe.

Art.11: Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO 3°: Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art.12: Presupposto dell'imposta

Costituisce presupposto dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione, visiva o acustica, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati al migliorare l'immagine del soggetto interessato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare il soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art.13: Soggetto passivo

È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.14: Modalità di applicazione della tassa

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 cmq.

Per i mezzi facciali polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art.15: Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge e come indicato nella deliberazione comunale della Giunta Comunale n.6 del 21.01.1994, allegata al presente regolamento.

Art.16: Affissioni dirette

Il Comune di Toano stabilisce di destinare una superficie complessiva di massima pari al 20% della superficie obbligatoria per impianti da attribuire ad affissioni dirette prevista dall'art.18, comma 3, del D.Lgs.n.507 del 1993.

Art.17: Dichiarazione

I soggetti passivi di cui all'art.13 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto e in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art.12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 de d.Lgs.n.507 del 1993, si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera da primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.18: Pagamento dell'imposta – Riscossione coattiva

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili il periodo di imposta nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune impositore se-

guito dalla dicitura “IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI”, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, seguito dall’indicazione del Comune concedente e dalla predetta dicitura con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L.500 o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a £. 3.000.000.

È consentito, altresì, il pagamento diretto dell’imposta, mediante versamento in contanti presso gli Uffici Comunali, nel caso di gestione diretta, ovvero presso gli uffici del concessionario, nel caso di gestione indiretta, contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto può essere effettuato anche mediante titolo di credito bancario o postale, a copertura garantita (assegno postale o vaglia) inviato a mezzo del servizio postale o con altro sistema; in questi casi il rischio della mancata riscossione ricade sul debitore, intendendosi eseguito il pagamento solo al momento della acquisizione del denaro da parte del concessionario o del Comune.

Per gli accertamenti d’Ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell’imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs.n.507 del 1993.

Art.19: Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, mediante il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede nel termine di 90 giorni.

Art.20: Riduzioni dell’imposta

La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n.507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.21: Esenzioni dall’imposta

Sono esenti dall’imposta:

a) la pubblicità effettuata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art.13 del D.Lgs.n.507 del 1993;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO 4°: Servizio delle pubbliche affissioni

Art.22: Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.23: Superficie degli impianti

Il Comune di Toano, con popolazione al 31.12.1992 di n. 3.976 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno mq.36. A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di mq.85,78, pari a n.122 manifesti delle dimensioni di cm.70 x 100.

Art.24: Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta della pubblicità.

La misura del diritto è applicata negli importi previsti dalla legge e secondo la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 21.01.1994, allegata al presente regolamento.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati, è il seguente:

- per i primi 10 giorni L.2.000;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni L.600;
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 3 del presente articolo è maggiorato del 50%;
- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.25: Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, né dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione.

Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'art.28 del D.Lgs.n.507 del 1993, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni.

Art.26: Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto della metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.27 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art.27: Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali regolarmente autorizzati.

Art.28: Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art.18 del presente regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO 5°: Disposizioni comuni

Art.29: Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.17 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto, il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo.

Art.30: Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della L.n.689 del 24.11.1981 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art.33 del D.Lgs.n.507 del 1993.

Art.31: Gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'art.2 comma 3, lett. c) della L.n.142 del 08.06.1990, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo nazionale dei concessionari previsto dall'art.32 del D.Lgs.n.507 del 1993.

Art.32: Funzionario responsabile

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri per sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi sono attribuiti al funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente comma sono interamente demandate al concessionario.

Art.32: Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D.Lgs.n.507 del 15.11.1993.

Viene abrogato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.155 in data 29.29.1976.

Art.34: Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.n.47 della L.n.142 del 08.06.1990, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.